

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FRACANZANI)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1988

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio Federale Svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in questione è inteso ad integrare la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento firmata a Roma il 20 aprile 1972, prevedendo che i due Paesi cooperino nel caso di inquinamento, provocato da incidenti, delle acque che segnano o attraversano il confine tra il Canton Ticino, da una parte, e le Regioni Piemonte e Lombardia dall'altra.

Mentre infatti la Convenzione del 1972 ha essenzialmente previsto la costituzione di una Commissione mista, formata dalle Delegazioni paritetiche dei due Paesi, con lo scopo di sorvegliare e controllare lo stato delle acque comuni e di impartire le direttive necessarie a combattere l'inquinamento conseguente alle attività umane e industriali nei territori dei due Stati, il presente Accordo è inteso essenzialmente a consentire, in casi di emergenza

che comportino l'inquinamento improvviso da idrocarburi o altre sostanze nocive a causa di incidenti, l'attività nel territorio nazionale di ciascuno dei due Stati, che ne faccia richiesta attraverso gli organi competenti, di squadre di intervento dell'altro Stato, equipaggiate con i mezzi più moderni, compresi gli elicotteri. L'Accordo in questione regola pertanto, sulla base della volontà comune alle due Parti di prestarsi mutuo soccorso in casi di incidenti da cui derivi uno stato di pericolo per le acque e l'ambiente intercomunicanti tra i due Stati (così come indicati nella Convenzione del 1972), i principi in base ai quali le «squadre di intervento» dell'una Parte possono operare sul territorio dell'Altra che ne faccia richiesta.

Per tali caratteristiche dell'Accordo medesimo, risulta evidente l'urgenza di darvi la più sollecita attuazione possibile.

RELAZIONE TECNICA

1. Per valutare quali oneri finanziari possono derivare dal recepimento dell'accordo in oggetto sull'ordinamento interno, occorre tenere presente che, in forza dell'articolo 1 di detto Accordo, il Governo italiano:

a) ha facoltà di chiedere l'assistenza dell'altra Parte contraente in caso di incidenti che provochino inquinamento nelle acque lungo il confine;

b) può essere richiesta dall'altra Parte una attività di collaborazione in caso di situazioni analoghe verificatesi sul territorio di detto Stato.

2. Orbene, ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo, nell'ipotesi sub a) l'Italia dovrà rimborsare alla Svizzera le spese da questa sostenute nell'intervento di soccorso, con esclusione di quelle relative alle retribuzioni corrisposte al personale dello Stato o di enti pubblici impegnati nell'operazione e di quelle conseguenti a danni o perdite causate da negligenza grave delle squadre di parte elvetiche.

Per converso, nell'ipotesi sub b) il Governo italiano dovrà provvedere alle retribuzioni del personale statale o di enti pubblici facenti parte delle squadre di soccorso, nonché alle spese per danni o perdite causati da gravi negligenze di detto personale.

3. La forma di collaborazione interstatale prevista dall'Accordo diventerà operante in presenza di incidenti gravi che, pur avendo origine sul territorio di una delle due Parti, sono destinati a ripercuotersi con effetti inquinanti anche nelle acque incluse sul territorio dell'altra Parte, in quanto interessanti fiumi e laghi che segnano il confine o lo attraversano.

Ne consegue che l'intervento delle squadre di soccorso elvetiche richieste dall'Italia avranno un ruolo di supporto e di supplenza parziale dei compiti delle Amministrazioni nazionali istituzionalmente preposte al settore, mentre l'intervento delle nostre squadre di soccorso sul territorio dello Stato confinante sarà idoneo a prevenire o attenuare i danni da inquinamento sul tratto delle acque interne al nostro territorio. Dalchè può derivarsi la prima conclusione che l'entrata in vigore dell'Accordo non comporterà maggiori spese rispetto a quelle fronteggiabili con i normali stanziamenti delle Amministrazioni interessate.

4. Ad ogni modo sembra evidente che l'eventualità meramente ipotetica del verificarsi dell'incidente grave e le numerose variabili dell'ipotetico evento (cause dell'incidente, dimensioni del fenomeno, tipologia dell'intervento di soccorso) impediscono qualsiasi previsione quantitativa della spesa.

Questo Ministero pertanto ha proposto, e gli altri Ministeri concertanti hanno accettato, di prevedere l'iscrizione nel bilancio dello Stato di uno specifico capitolo «per memoria» da qualificare fra le spese di carattere obbligatorio e che, pertanto, in caso di necessità, potrebbe essere alimentato mediante prelevamento dall'apposito fondo di riserva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio Federale Svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Gli organi di cui all'articolo 3 dell'Accordo sono i prefetti delle province di Como, Novara e Varese.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile», è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A _ C _ C _ O _ R _ D _ O

tra il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque.

Con riferimento alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972, e nell'intento di dar luogo ad iniziative comuni a difesa da fenomeni di inquinamento

il Governo italiano

ed

il Consiglio federale svizzero

hanno convenuto quanto segue :

Articolo_1

(Collaborazione internazionale)

1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nella lotta contro gli inquinamenti, provocati da incidenti, delle acque che segnano il confine o lo attraversano, tra il Cantone Ticino da una parte e le Regioni Piemonte e Lombardia dall'altra.
2. In caso di incidenti che comportano inquinamenti o pericolo di inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive alle acque precipitate, gli Organi competenti di ognuna delle Parti contraenti possono chiedere a quelli dell'altra Parte adeguata collaborazione.

Articolo_2

(Passaggio della frontiera)

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, gli Organi locali

ci competenti dell'una delle Parti contraenti possono recarsi sul territorio dell'altra.

Articolo_3

(Competenze per richiesta di collaborazione)

Ciascuna delle Parti indicherà, al momento dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo, gli Organi competenti ad avanzare o ricevere la richiesta di collaborazione.

Articolo_4

(Forma della richiesta)

La richiesta di collaborazione è avanzata in forma scritta o telefonica; in quest'ultimo caso deve essere confermata in forma scritta entro il secondo giorno successivo alla chiamata.

Articolo_5

(Direzione delle operazioni)

1. La direzione delle operazioni spetta, in ogni caso, alle competenti autorità della Parte contraente nel cui territorio esse si svolgono; le dette autorità indicano al responsabile della squadra di intervento chiamata a collaborare, la persona alla quale è affidata la direzione delle operazioni.
2. Il direttore delle operazioni specifica al responsabile della squadra di intervento i compiti che intende affidare alla stessa, senza entrare nei particolari della loro esecuzione.

Articolo_6**(Libero accesso)**

Le squadre d'intervento hanno libero accesso ad ogni luogo in cui necessita la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.

Articolo_7**(Divieto di atti coercitivi)**

Le squadre d'intervento in territorio straniero non possono compiere atti coercitivi.

Articolo_8**(Spese d'intervento)**

1. Le spese effettive incontrate per l'azione di assistenza e di soccorso, come pure quelle derivanti da perdita, deterioramento o distruzione dei mezzi e dei materiali di intervento, sono a carico della Parte richiedente.
2. Con il termine spese effettive, si intendono escludere quelle, relativamente al personale statale o di enti pubblici impiegato, che costituiscono la retribuzione del mese per la sua attività di Istituto.
3. Sono escluse dal conteggio le spese per la perdita, il deterioramento e la distruzione causati da negligenza grave delle squadre della Parte richiesta.
4. Durante le operazioni, la Parte richiedente provvederà alla sussistenza delle squadre d'intervento, come pure al rifornimento di carburanti e di materiali necessari.

Articolo 9

(Responsabilità per danni)

1. Restano a carico di ciascuna Parte contraente i rischi cui è soggetto il proprio personale in occasione degli spostamenti e delle operazioni d'intervento.
2. I danni provocati a terzi dalla squadra d'intervento della Parte richiesta nel corso delle operazioni sono a carico della Parte richiedente, salvo siano causati da negligenze gravi, nel qual caso sono a carico della Parte richiesta.

Articolo 10

(Autorizzazione per il passaggio della frontiera)

1. Il personale competente è autorizzato, quando l'intervento è richiesto, ad attraversare in ogni momento, con il proprio equipaggiamento, la frontiera terrestre o lacuale, anche fuori dei punti di passaggio autorizzati. In quest'ultimo caso, i servizi di Polizia di Frontiera e Doganali, d'entrata e di uscita più vicini, devono essere preavvertiti telefonicamente dalla Parte richiedente.
2. Si può soltanto esigere che il capo del distaccamento certifichi con un documento la sua qualità. Egli consegna, inoltre, agli Organi di Polizia di Frontiera un elenco del personale che lo accompagna.
3. L'autorizzazione di libero passaggio della frontiera si estende al materiale, all'equipaggiamento e ai mezzi di trasporto necessari al buon esito dell'intervento. Al passaggio della frontiera, o al più presto, si consegna l'inventario delle attrezzature dei mezzi speciali d'intervento e dei materiali.

4. I veicoli, le imbarcazioni e gli aeromobili, nonché il materiale necessario all'intervento, sono considerati sotto il regime dell'ammissione temporanea sul territorio della Parte richiedente; i carburanti e i materiali di consumo sono esenti da diritti di confine e da ogni altra imposizione all'importazione, nella misura in cui sono utilizzati per l'intervento e durante tutto il suo svolgimento.

Articolo 11

(Interventi per via aerea)

1. Per gli interventi possono essere utilizzati aeromobili e, in particolare, elicotteri. Un elenco degli aeromobili e elicotteri utilizzati per queste operazioni è comunicato da ciascuna Parte contraente alle Autorità competenti per la direzione delle operazioni dell'altra Parte contraente; ogni cambiamento apportato a questo elenco fa pure oggetto di una notifica.
2. L'autorizzazione permanente di sorvolo delle zone interessate nei due Stati e l'autorizzazione di atterrarvi è riconosciuta dalle due Parti contraenti agli aeromobili entranti in linea di conto per gli interventi. La delimitazione delle zone interessate è fissata antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione permanente di sorvolo.
3. Le Autorità competenti per la direzione delle operazioni di ciascuna Parte contraente avvertono, prima di ogni volo, gli Organi di controllo aereo del proprio Stato e avvertono, quando si tratta di aeromobili statali, anche l'Autorità dell'aviazione civile del proprio Stato. Gli Organi di

controllo aereo della Parte richiedente curano che i Servizi doganali e di Polizia di Frontiera vengano tempestivamente avvertiti dell'arrivo degli aeromobili della Parte richiesta.

4. Il pilota, i membri dell'equipaggio e i membri della squadra d'intervento devono poter dimostrare la propria identità e la propria nazionalità.
5. Gli aeromobili sono autorizzati a decollare e ad atterrare anche fuori degli aeroporti doganali o altri aeroporti dei due Stati.

Articolo 12

(Fine dell'intervento)

1. Alla fine del loro intervento, le persone, i veicoli, le imbarcazioni, gli aeromobili, le attrezzature e i materiali non utilizzati nelle operazioni di soccorso devono ritornare, sul territorio dello Stato cui è stata rivolta la richiesta, attraverso un valico autorizzato.
2. Quei veicoli, imbarcazioni, aeromobili, attrezzature o materiali non utilizzati, che non tornassero nello Stato d'origine senza causa giustificata, il cui apprezzamento spetta alle Autorità doganali dell'altro Stato, sono sottoposti alle disposizioni legali o regolamentari di questo Stato.

Articolo 13

(Rapporti di intervento)

1. Gli Organi tecnici della Parte richiesta trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiedente un rapporto tecnico

scritto sull'intervento effettuato.

2. Gli Organi tecnici della Parte richiedente trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiesta ed alla "Commissione Internazionale" un rapporto sull'accaduto.

Articolo 14

(Sospensione dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di varcare la frontiera e d'intervenire sul territorio straniero alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 può essere sospesa senza preavviso per motivi inerenti alla sicurezza nazionale, mediante notifica data per via diplomatica.

Articolo 15

(Interpretazione ed applicazione)

Per eventuali questioni di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del presente Accordo si farà ricorso alla via diplomatica.

Articolo 16

(Entrata in vigore e disdetta)

1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che le Parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica.
2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato lo scambio di lettere dell'11 dicembre 1972 tra il Capo

del Dipartimento politico federale e il Ministero italiano degli Affari Esteri concernente la lotta contro l'inquinamento delle acque.


3. Il presente Accordo può essere denunciato con preavviso di tre mesi.

Fatto in due originali in lingua italiana

il 13 novembre 1985

a Roma

Per il Governo italiano



Per il Consiglio federale
svizzero

